

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Antonio Ruggeri

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Saracino

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2010 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Segreteria Generale

Dalla Residenza Municipale, li 23 marzo 2010

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2010

al 11/05/2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

() dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 18/03/2010

MOZIONE: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)

L'anno duemiladieci , il giorno diciotto del mese di marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione. Presiede la seduta il sig. Antonio Ruggeri . - Presidente -, svolge le funzioni di Segretario il dott. Francesco Saracino - Segretario Comunale -. Alle ore 20:30 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

TAMANTI MARCO	P	ANDREANI GIANFRANCO	P
RUGGERI ANTONIO		RUSSOMANNO PAOLO	P
FERRARA MIRKO	P	CIMINO CONO	P
DALL'ALBA ETTORE	P	DEL CORSO PIERANGELO	
VENERANDI MARTINO	P	LORENZI FABIO	P
TURA GIUSEPPINA	P	CARLI MAURIZIO	P
ARDUINI ALESSANDRO	P	DEL PRETE ENRICO	P
CENCI ALBERTO	P	ERCOLES MARINO	P
TERENZI PATRIZIA	P	PAZZAGLINI PIETRO	
ZAGARIA ANNALISA	P	VENTURINI GIANCARLO	
CIARONI EVA	P		

PRESENTI N 17

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Si dà atto che all'inizio della seduta erano presenti gli assessori: GERBONI MARIA CLAUDIA, TONTI GIANFRANCO.

Sono nominati scrutatori: *****

La trattazione del presente argomento inizia alle ore 23,52.
Rientra il Presidente Ruggeri. Ora i Consiglieri presenti sono n. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione presentata dai Consiglieri Del Prete ed Ercoles del Gruppo Arcobaleno, prot. n. 4184 del 12/02/2010;

Udito l'intervento del Consigliere Zagaria, che chiede al presentatore la disponibilità ad eliminare dal testo della mozione i punti 2) e 3);

Relaziona il Consigliere Del Prete:
il testo è quello concordato con tutti quelli che hanno proposto – in varie sedi – il testamento biologico.

Il gruppo Arcobaleno, proponente della mozione, accoglie la proposta del Consigliere Annalisa Zagaria e legge il nuovo testo. Nel prossimo C.C. sarà presentato un ordine del giorno con il regolamento;

Intervengono:

- il **Consigliere Andreani** (lista “Una Città in Comune):

Il testamento biologico è un discorso che riguarda la coscienza. Non è d'accordo con la sentenza della Corte Costituzionale perchè interrompere l'alimentazione forzata significa far morire il paziente di fame e di sete. Aspetterebbe una valutazione più profonda. Il C.C. non è la sede più opportuna per discutere di queste cose. Tra l'altro pone una questione puramente tecnica: se uno cambia idea e non è più in grado di manifestare la sua volontà? Dichiaro il suo voto contrario;

- il **Consigliere Cenci** (PD):

Davanti ad un tema come questo bisogna alzarsi in piedi. Non è una questione tecnica, se fosse così avrebbe ragione chi dice che questo non è il luogo. E' un problema di attualità che ha un confine molto labile. Non c'è una via chiara riguardo a questa istanza. In America, per esempio, esiste il “living will” che, però, viene disatteso nel 40% dei casi. Dichiaro di astenersi;

- il **Consigliere Carli** (PDL)

La vita umana è un bene non disponibile e tutelato dalla legge. Ci sono 2 linee di pensiero, la mia è una visione spiritualistica: la vita è sacra e bisogna rispettarla e tutelarla. Altra corrente: la qualità della vita è più importante della vita stessa. Non possiamo andare contro la vita. Voto contrario;

- il **Consigliere Lorenzi** (PDL)

La prende dal punto di vista materialistico e anche un po' tecnico: per anni si è cercato di sfuggire alla malattia, alla selezione della specie, adesso si fa il contrario. Non è d'accordo. Voto contrario;

- il **Consigliere Del Prete** (Gruppo Arcobaleno)

Ribadisce alcuni concetti per spiegare la materia;

- il **Consigliere Ferrara** (PD)

percorso condiviso pur avendo posizioni diverse. Il dibattito ha arricchito tutti. Ognuno voterà secondo coscienza. Esprime il suo giudizio molto vicino a quello del cons. Del Prete: chi vuole può decidere come vuole, cosa che adesso non si può fare. Voto favorevole;

- il **Consigliere Cimino** (PDL)

L'argomento lascia silenti e chiama forte la coscienza. Cambio di atteggiamento nel gruppo di maggioranza: un dibattito su temi forti non deve ubbidire a ordini di scuderia. Spera che la libertà di coscienza anche per altri argomenti sia applicata anche per il futuro. Riprende le parole di Cenci sul fatto che il Consiglio Comunale non sia la sede competente. Non vuole entrare in contrapposizione con le varie visioni perchè reputa che questo sia riduttivo. (vedi art. 32 della Costituzione) E' inoltre sua preoccupazione, come semplice consigliere, che ciò possa aprire la porta all'eutanasia. La qualità della vita non è più importante della vita (tra l'altro, anche la Chiesa è contro l'accanimento terapeutico) Voto contrario;

- il **Sindaco**:

Argomento molto delicato. Cita Voltaire: "Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo". Non so se le persone che avranno la possibilità di scegliere sceglieranno bene, ma farò il massimo perchè ognuno possa scegliere.

Si procede alla votazione dell'argomento emendato, iscritto all'odg con il numero 5);

Con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri Del Prete ed Ercoles del Gruppo Arcobaleno), voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Cimino, Lorenzi e Carli del PdL, Andreani della lista "Una Città in Comune"), essendosi astenuto il Consigliere Cenci del PD;

DELIBERA

- di approvare la mozione così come modificata e di seguito indicata :

MOZIONE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Al Signor Sindaco del Comune di Cattolica
Al Presidente del Consiglio Comunale

Prot. 4184 del 12/02/2010

PREMESSO CHE

per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare anticipatamente i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico;

sull'argomento la maggior parte dei paesi occidentali ha già legiferato in materia e dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici;

in Italia l'articolo 32, comma 2, della Costituzione Italiana stabilisce che la legge in

nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana neanche il Parlamento all'unanimità potrebbe imporre a qualcuno, qualcosa che violi il rispetto della sua persona. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art. 3 Diritto all'integrità personale);

l'articolo 1 della legge n' 180 del 1978 stabilisce che i trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione;

la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n' 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'articolo 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà! saranno tenuti in considerazione";

nel caso di diritto alla salute o di altri diritti essenziali di pari rango, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificarli come veri e propri diritti di libertà. Ne deriva che ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica non ha solo il diritto di essere curato, ma vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desidera, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;

ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;

PRESO ATTO CHE

la Corte costituzionale, nella sentenza numero 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all'autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;

la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 21748 del 2007, ha stabilito che alimentazione ed idratazione sono senza dubbio trattamenti medici e, quindi, come tali rinunciabili;

il TAR per il Lazio, nella sentenza numero 8650 del 2009, ha confermato che l'imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione italiana e dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

CONSIDERATO CHE

non esiste nell'ordinamento italiano un vuoto normativo relativo al diritto della persona di indicare i trattamenti sanitari ai quali voglia essere sottoposto e quelli che invece rifiuti, in quanto inerendo il rifiuto di cura ai diritti fondamentali della persona come quello all'autodeterminazione, non c'è bisogno di riaffermarlo con una legge;

il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni alle decisioni libere e consapevoli dell'interessato, ma ne devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni;

la legge stabilisce che la funzione di certezza circa la provenienza di dichiarazioni private può essere assicurata da pubblici ufficiali cui è affidato il potere di autenticare legalmente la sottoscrizione altrui previo accertamento dell'identità del dichiarante;

tale funzione può essere svolta anche presso gli uffici principali;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Consiglio chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di disporre la raccolta e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente "direttive anticipate", "testamento di vita" o "testamento biologico", nel rispetto dei seguenti criteri:

1. i funzionari comunali competenti possono autenticare la sottoscrizione di dichiarazioni relative a un testamento di vita o biologico o a disposizioni anticipate di trattamento sottoscritte dal disponente che sia residente nel comune;
2. predisponga uno schema uniforme di atto nel quale il dichiarante possa esprimere le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento;
3. adotti ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
4. disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione.

Gruppo Consigliare Arcobaleno
f.to: Consiglieri Del Prete Enrico
Ercoles Marino.